



PROTOCOLLO PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Revisione: Dicembre 2024

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica a Kenda Farben S.p.A. e ha lo scopo di dare attuazione e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "Decreto Whistleblowing").

2. SEGNALAZIONI

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (Kenda Farben S.p.A.), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Kenda Farben S.p.A.

3. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato, ai sensi del Decreto Whistleblowing, il seguente canale di segnalazione interna, idoneo a tutelare l'identità del segnalante: deposito fisico della segnalazione in busta chiusa, con la dicitura "riservata/personale", nella cassetta segnalazioni denominata "TI ASCOLTIAMO" istituita presso la palazzina uffici di Kenda Farben S.p.A.

Modalità di invio della segnalazione: La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:

- **Busta 1:** Contenente i dati identificativi del segnalante e la fotocopia del documento di riconoscimento.
- **Busta 2:** Contenente la segnalazione vera e propria.

Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta con l'indicazione, all'esterno, della dicitura "riservata/personale".

4. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni la Responsabile HR della Società, che ha ricevuto specifica formazione al riguardo.

5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario:

- **a.** Svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing.

- **b.** Archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, fornendo motivazione scritta al Segnalante.

Nel gestire la Segnalazione, il Destinatario svolge le seguenti attività:

- **a.** Rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione.
- **b.** Fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione.

Le Segnalazioni sono conservate dal Destinatario per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

6. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Il Destinatario, al fine di valutare una Segnalazione, può svolgere le opportune indagini interne necessarie, sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

7. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari idonee a rimediare alla situazione.

Laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Destinatario potrà:

1. Procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona.
2. Valutare l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione.

8. MISURE DI PROTEZIONE

Fatte salve le condizioni di protezione previste per il Segnalante, le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede. Resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

10. INFORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate nelle bacheche dello stabilimento.

Luogo e Data: Garlasco, Dicembre 2024